

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5913

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, PICCOLI, ALESSI, ANDREANI, BERTOLI, BORRA,  
CASATI, CHIRIANO, CASINI CARLO, CARRUS, DUCE,  
FERRARI WILMO, GOTTARDO, LIA, MENSORIO, NAPOLI,  
ORSENIGO, PORTATADINO, SARETTA, SINESIO, ZOPPI**

*Presentata il 1° agosto 1991*

**Modifica alla legge 6 novembre 1989, n. 368,  
istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al momento dell'approvazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, al fine di non ritardare l'approvazione del testo votato dal Senato, si concordò di tornare in una fase successiva sul fatto che non era stata prevista una presenza attiva dei due rami del Parlamento, ma solo una facoltativa e saltuaria assistenza alle sedute da parte di parlamentari eventualmente designati di volta in volta.

Probabilmente tale formula era stata adottata nella intenzione di sottolineare l'autonomia del Parlamento, ma di fatto

finisce invece per emarginare un momento istituzionale che deve essere necessariamente e costantemente presente, tenuto conto del fatto che le competenze proprie del Consiglio generale degli italiani all'estero investono materie che in gran parte debbono essere poi trasferite alle sedi legislative.

Si ritiene pertanto di dover presentare una modifica degli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 368 del 1989, che tende a garantire la presenza costante di una rappresentanza parlamentare ai lavori del Consiglio generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 1. Il CGIE è composto da cento membri, dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero; ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5 e quattro deputati e due senatori appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia, nominati dal Presidente della Camera d'appartenenza ».

## ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogato.

## ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 1. Il comitato di presidenza del CGIE è composto dal presidente e dai rappresentanti della Camera e del Senato di cui al comma 1 dell'articolo 4, che ne sono membri di diritto, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero, eletti con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ».